

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 8339

Roma, 10 aprile 2017

OGGETTO:

Circolare prot. n. 29058 del 30.12.2016 inerente la procedura di trasposizione delle omologazioni globali ai sensi del Reg. (UE) 167/2013. Precisazioni e ulteriori disposizioni operative.

Con la Circolare prot. n° 29058 del 30.12.2016 [\(1\)](#) sono state emanate le disposizioni inerenti la procedura di trasposizione delle omologazioni globali rilasciate ai sensi della normativa comunitaria di cui al Regolamento (UE) 167/2013 [\(2\)](#).

In merito ai punti della circolare in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni.

Paragrafo 1.3a): fermo restando il versamento dei diritti relativi all'operazione richiesta, la verifica della predisposizione dell'alloggiamento della leva di comando per la frenatura meccanica del rimorchio può essere solo di tipo documentale. In tal caso alla richiesta di trasposizione verrà allegata la documentazione tecnica (disegni quotati, eventuali fotografie) che illustrano l'allestimento e il contestuale rispetto della norma CUNA.

Paragrafo 1.3 b1): qualora il richiedente opti per l'indicazione della massa minima per il traino (che si rammenta è la prescrizione alternativa alla riduzione della massa rimorchiabile), questa sarà indicata dal richiedente medesimo e comunque non potrà essere inferiore alla massa minima in ordine di marcia certificata in omologazione, incrementata del 15%. Non è necessaria un'indicazione puntuale per ogni variante/versione se è sufficiente l'individuazione di un valore che, in base al criterio esposto, copre tutte le combinazioni di varianti/versioni.

Paragrafo 1.3 c): la possibilità, in sede di trasposizione, di attrezzaggio con ganci del tipo a perno fisso, vuoi omologati CE/UE vuoi omologati DGM, è ammissibile sia nel caso previsto dalla circolare e cioè se la trattrice non è equipaggiata fin dall'origine con tali ganci, sia anche se la trattrice è già provvista di ganci a perno fisso. Tale possibilità è valida esclusivamente per trattrici agricole con velocità di progetto δ 40 Km/h.

Al fine inoltre di consentire la pratica applicazione delle disposizioni impartite, è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici inerenti le connessioni pneumatiche o idrauliche per la frenature ed i documenti per la circolazione.

In dettaglio tenendo conto delle due procedure di trasposizione indicate dalla Circolare in oggetto, si possono effettuare le seguenti considerazioni:

a)

per quanto riguarda il **giunto per le connessioni pneumatiche per la frenatura**, la nuova norma comunitaria (cosiddetta Mother Regulation, in seguito MR) non detta alcuna prescrizione in merito alla tipologia e pertanto il medesimo può essere del tipo CUNA (riferito alla tabella NC 144-04) ovvero ISO.

Di conseguenza la trattrice agricola omologata secondo la MR può essere fornita, da parte del costruttore, con l'una o l'altra soluzione in funzione dell'esigenza dell'utilizzatore.

I veicoli rimorchiati "vecchie norme" circolanti in Italia con frenatura di tipo pneumatico sono invece necessariamente muniti di testa di accoppiamento CUNA NC 144-04 perché unico riferimento normativo nazionale vigente.

Pertanto, laddove nel testo della Circolare in oggetto è indicato ... *"È obbligo dell'utilizzatore la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche"*, si intende che l'utilizzatore del veicolo dovrà verificare, all'atto dell'acquisto di una trattrice agricola "nuove norme" con impianto di frenatura del tipo pneumatico, che gli venga fornita con il giunto di accoppiamento del tipo CUNA per poter agganciare veicoli rimorchiati "vecchie norme" circolanti in Italia.

b)

relativamente al **giunto per le connessioni idrauliche di frenatura** rispondente alla norma ISO 5676:1983 per il comando della frenatura (vedi Allegato I al RRFV punto 2.1.5.1.1 ovvero punto 2.1 Allegato XIII),

questo è perfettamente coincidente in tutti gli aspetti dimensionali e funzionali con il giunto del tipo CUNA NC 344-05 che equipaggia i veicoli rimorchiati circolanti in Italia e caratterizzati dall'impianto ad una sola condotta.

Per l'accoppiamento pertanto non sussistono problematiche relativamente al giunto per la connessione delle trasmissioni idrauliche di frenatura.

c)

Per i documenti di circolazione (ovvero nell'allegato tecnico) si chiarisce che, laddove è indicato:

-

per i trattori *"è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) ... nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione"*, ovvero

-

per i veicoli rimorchiati: *"è ammesso l'abbinamento a trattrici agricole omologate ... nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore"*,

la massa da prendere in considerazione non è quella indicata sui documenti di circolazione del veicolo rimorchiato ma la sua massa effettiva nelle situazioni concrete di traino in cui si trova (massa accertabile attraverso le fonti di prova ammesse dall'art. 167 (3) del Codice della Strada cioè pesatura, documenti del carico, ecc.).

A tale riguardo il Codice della Strada non detta alcuna specifica disposizione per il traino di macchine agricole con riferimento alla fattispecie delle masse da prendere in considerazione, oltre a quanto disposto dall'articolo 105 (4) "Traino di macchine agricole" ovvero sia:

-

la prescrizione che *"i convogli agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m"*, e

-

la prescrizione che *"le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice"*.

Le due prescrizioni richiamate, essendo di natura comportamentale, restano in vigore anche in presenza dell'entrata in vigore della MR.

Per quanto sopra esposto, le disposizioni emanate precedentemente alla Circolare prot. n° 29058 del 30.12.2016 (1) ed in particolare quelle disposte con la circolare prot. 2798/4810 del 28.11.1989, che risultassero in contrasto con la medesima, sono da intendersi abrogate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Vito Di Santo